

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

126° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502) *FASSONE ed altri: Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

(2681) *LA LOGGIA ed altri: Disposizioni in materia di prova*

(2705) *OCCHIPINTI ed altri: Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

(2734) *SALVATO ed altri: Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

(2736) *FASSONE ed altri: Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3227) *DI PIETRO ed altri: Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3317) *CALVI ed altri: Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

(3664) *SENESE ed altri: Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

(3734) *FOLLIERI: Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

(3793) *FASSONE ed altri: Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

<p>(3810) CENTARO: Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (Discussione congiunta e rinvio)</p> <p>PRESIDENTE Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i></p> <p>AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia 6, 7, 8</p> <p>BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 6</p> <p>CALLEGARO (CCD) 8, 9</p> <p>* CALVI (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione 4, 5, 6 e <i>passim</i></p> <p>CARUSO Antonino (AN) 4, 5, 6</p> <p>CENTARO (Forza Italia) 6</p> <p>CIRAMI (UdeuR) 5, 7, 11</p>	<p>FOLLIERI (PPI) Pag. 11</p> <p>* GASPERINI (Lega Forza Padania per l'ind. del Nord) 8</p> <p>GRECO (Forza Italia) 9</p> <p>PREIONI (Lega Forza Padania per l'ind. del Nord) 9, 10, 12</p> <p>RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) 5, 6, 7</p> <p>* SCOPELLITI (Forza Italia) 7, 8, 10 e <i>passim</i></p> <hr/> <p>N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</p>
--	--

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502) FASSONE ed altri: *Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

(2681) LA LOGGIA ed altri: *Disposizioni in materia di prova*

(2705) OCCHIPINTI ed altri: *Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

(2734) SALVATO ed altri: *Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

(2736) FASSONE ed altri: *Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3227) DI PIETRO ed altri: *Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3317) CALVI ed altri: *Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

(3664) SENESE ed altri: *Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

(3734) FOLLIERI: *Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

(3793) FASSONE ed altri: *Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

(3810) CENTARO: *Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati», d'iniziativa dei senatori Fassone, Salvi, Salvato, Barbieri, Bonfietti, Calvi, Russo, Senese e Duva; «Disposizioni in materia di prova», d'iniziativa dei senatori La Loggia, Pera, Greco, Centaro, Pastore, Scopelliti, Ascutti, Azzollini, Baldini, Bettamio, Bucci, Camber, Contestabile, Corsi Zeffirelli, D'Alí, De Anna, Di Benedetto, Filograna, Gawronski, Germaná, Grillo, Lasagna, Lauria Baldassare, Lauro, Maggiore, Manca, Manfredi, Manis, Meluzzi, Mundi, Mungari, Novi, Pianetta, Rizzi, Schifani, Scognamiglio Pasini, Sella di Monteluca, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Vegas, Ventucci e Vertone; «Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato», d'iniziativa dei senatori Occhipinti, De Carolis, Fiorillo, Pardini e Rescaglio; «Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze prelimi-

nari», d'iniziativa dei senatori Salvato, Russo Spena, Marino, Cò, Bergonzi, Caponi, Manzi, Marchetti, Carcarino, Albertini e Crippa; «Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale», d'iniziativa dei senatori Fassone, Russo, Calvi, Pardini, Figurelli, Mazzuca Poggiolini, Occhipinti, De Zulueta, Pettinato, Tapparo, Battafarano, Larizza e Pelella; «Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale», d'iniziativa dei senatori Di Pietro, Occhipinti, Bertoni, Lo Curzio, Cioni, Fassone e Gualtieri; «Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale», d'iniziativa dei senatori Calvi, Russo e Fassone; «Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova», d'iniziativa dei senatori Senese, Salvi, Russo, Fassone e Bonfietti; «Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale», d'iniziativa del senatore Follieri; «Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona», d'iniziativa dei senatori Fassone, De Guidi, Pardini, Bonfietti, Figurelli, De Zulueta, Mignone, De Martino Guido, Tapparo, Occhipinti, Besostri, Bonavita, De Luca Michele, Lombardi Satriani, Mele, Nieddu, Saracco, Squarcialupi e Falomi; e «Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova», d'iniziativa del senatore Centaro.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, che ieri ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, che è stato accolto dal Presidente del Senato il quale mi ha trasmesso la seguente lettera: «Le comunico che, acquisito l'avviso dei Capigruppo, ho disposto il nuovo deferimento in sede deliberante, fermi restando i pareri già acquisiti, per i disegni di legge n. 1502 e connessi in materia di formazione e valutazione della prova, nonché n. 2207 e connessi sui collaboratori di giustizia».

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri la Commissione ha accolto in sede referente il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 1502 e congiunti, come modificato dagli emendamenti successivamente apportati. Pertanto, propongo di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere a base della discussione il testo predisposto per l'Assemblea al termine dell'esame in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do ora la parola al relatore, senatore Calvi, che ha chiesto preliminarmente di intervenire.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, innanzitutto, suggerirei alla Commissione di predisporre un titolo al testo unificato proposto dal Comitato ristretto e modificato nella giornata di ieri. Io propongo il seguente titolo: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova e disposizioni di attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione».

CARUSO Antonino. Io aggiungerei anche «del codice penale».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Sì, anche del codice penale, perché abbiamo introdotto nuove disposizioni. Quindi, si dovrebbe parlare di «Modifiche al codice penale e di procedura penale...».

PRESIDENTE. Non vorrei però che la dizione «e disposizioni di attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione» fosse riduttiva.

BERTONI. Sono contrario a questo titolo, perché è assurdo che una legge attui la Costituzione. Lo stesso presidente Pinto ha avanzato un giusto rilievo, per cui bisognerebbe dire «in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione».

CALVI, *relatore alla Commissione*. Accolgo tale rilievo.

CARUSO Antonino. Non bisognerebbe usare la parola «riforma», perché non ci si riferisce interamente solo all'articolo 111 della Costituzione.

CALVI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 111 della Costituzione è stato già riformato ma esso concerne una disposizione molto composita, in parte vecchia e in parte nuova. Affermare «di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione» significa riferirsi all'intera disposizione nel suo complesso, mentre invece noi diamo attuazione solo a quella parte che è stata innovata.

Quindi, quando si parla «di attuazione della riforma» non vuol dire che dobbiamo ancora procedere ad una riforma, perché ci si riferisce a quella parte normativa già riformata.

RUSSO. Si potrebbe dire «in attuazione della legge costituzionale».

BERTONI. No, bisognerebbe dire «in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale», oppure semplicemente senza quest'ultimo riferimento.

RUSSO. Comunque, si deve tener presente che ancora non abbiamo gli estremi di questa legge costituzionale.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Riassumendo, il titolo del provvedimento al nostro esame dovrebbe essere il seguente: «Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale».

CIRAMI. Non credo che si possa prevedere questa dizione, perché facciamo riferimento ad una legge che ancora non è entrata in vigore; essa potrebbe anche non essere mai promulgata dal Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. È indispensabile questo riferimento?

BERTONI. No.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, poiché è un problema che riguarda il titolo, e quest'ultimo è noto che riassume il lavoro fatto, riserviamoci di pensarci al termine dei nostri lavori. Possiamo così andare avanti e riflettere ulteriormente.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Va bene, signor Presidente.

Per quanto riguarda l'articolo 3 del testo unificato proposto dal Comitato ristretto ed emendato nella giornata di ieri, al penultimo rigo si legge «l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero solo...». Vi è una ripetizione del termine «solo» per cui propongo di eliminare il secondo avverbio.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, a tal proposito, dal momento che l'articolo 3 è abbastanza lungo, per non aggravare l'interpretazione di tale disposizione, proporrei di inserire due trattini al posto delle due virgole della seguente disposizione «...e queste hanno già reso dichiarazioni, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, in sede di incidente probatorio o...». Infatti, potrebbe sorgere un'interpretazione confusa sul contraddittorio con la persona, e cioè se esso attiene alle dichiarazioni rese o ad altro.

CENTARO. Nel codice i trattini non vanno bene.

RUSSO. Io proporrei di girare la frase e dire: «...e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero...».

PRESIDENTE. Mi sembra che la sua proposta renda più chiara la dizione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Certo, ora la dizione è più chiara.

PRESIDENTE. Il coordinamento formale spetta ai relatori. Quindi o viene fatto dai relatori oppure deve essere ricondotto alla discussione degli emendamenti.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare le mie osservazioni per un coordinamento formale. Non si intende modificare in alcun modo la sostanza del testo.

PRESIDENTE. Va bene. Prego senatore Calvi.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 7, il comma 4 recita: «In relazione alle domande alle quali la persona esaminata non risponde ai sensi dei commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 500, commi 1 e 2-bis». Ora, mentre il riferimento al comma 2-bis è appropriato e non pone alcun problema, il riferimento al comma 1 dell'articolo 500 appare del tutto superfluo, perché si tratta di una regola generale. Mi sembra un errore materiale o qualcosa che è sfuggito alla nostra attenzione. L'articolo 500 è stato da noi riformato, per questo credo sia sorta una questione di coordinamento. Ad ogni modo, non possiamo affermare che il comma 1 non si applica perché è la regola generale.

All'articolo 12 la proposta del relatore è stata integrata sia al comma 3 sia al comma 4 con le parole: «e sono valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità». Mi sembra superfluo mantenere queste parole al comma 4 che fa diretto riferimento al comma 3, mi sembra cioè che non vi sia necessità di reiterazione.

All'articolo 14 l'integrazione al comma 3 recita: salvo «che tutte le parti vi consentano ovvero». La mia proposta è di eliminare la parola «tutte», sia all'inizio del comma 3 sia alla fine dove è ripetuto lo stesso inciso.

CIRAMI. Ho qualche perplessità sulla soppressione della parola «tutte» perché credo che il consenso si debba manifestare da parte di tutte le parti: mancandone una il consenso non sussiste. Se togliamo la parola «tutte» rischiamo un equivoco. Il consenso deve essere circolare.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non vi è alcuna norma del codice di procedura penale in cui vi sia scritto «tutte le parti».

CIRAMI. Va bene, Presidente.

RUSSO. Signor Presidente, ferma rimanendo la sostanza, mi sembrerebbe più corretto scrivere il comma 1 dell'articolo 18 nel seguente modo (che ho tratto da una disposizione transitoria del codice di procedura penale): «Salvo quanto previsto dai commi successivi, i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già esercitata l'azione penale». Mi sembra una formulazione più pulita; si tratta comunque di una correzione solo formale.

SCOPELLITI. Questo è un emendamento del senatore Russo, non una proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, il senatore Calvi stava svolgendo delle osservazioni.

SCOPELLITI. Sì, Presidente, ma bisogna almeno salvare la faccia. Allora che la legga il senatore Calvi questa proposta.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Poco prima che il senatore Russo parlasse stavo proprio per affrontare la questione. Ho pregato il senatore Russo di leggere questa formulazione che lui ha materialmente scritto. La proposta è mia, cioè del relatore.

GASPERINI. Signor Presidente, vorrei suggerire al relatore, se mi consente, di introdurre all'articolo 16 che inserisce la novella dell'articolo 377-*bis*, l'indicazione del caso dell'inganno, oltre che quelli della violenza e della minaccia.

Molto spesso chi vuole indurre una persona a non dire la verità, a dirla parzialmente oppure a modificarla, ricorre anche all'inganno. Le recenti esperienze hanno indicato che un certo dottor Cova, in un interrogatorio che si era svolto in Tortona, aveva aggiunto alle parole di minaccia anche qualche deformazione della realtà. Anche l'interrogatorio di una certa Alletto nel processo per l'uccisione di Marta Russo, avvenuto in Roma, ci insegna che, a causa di talune minacce, fu prospettata una deformazione della realtà. Nella mia esperienza professionale mi sono trovato di fronte a fatti di travisamento della realtà da parte di inquirenti che facevano apparire al testimone una verità diversa dicendo: «tu non hai visto quella certa cosa; se per caso dici di averla vista, un innocente potrebbe patire la galera o un colpevole potrebbe uscirne». Non era vero, perché la conclamata verità era diversa.

Quindi, mi permetto di suggerire di aggiungere alle parole «violenza e minaccia» anche il termine «inganno», perché è un metodo cui sovente si ricorre per indurre una persona a fargli rendere mendaci dichiarazioni oppure a tacere il vero.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa è una vera e propria proposta emendativa, perché tende ad inserire una previsione che non è contenuta nel testo al nostro esame; quindi, non si può parlare di coordinamento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Infatti, a prescindere dal tempo in cui saremo chiamati ad esaminare tale proposta nel merito, con tutto il rispetto mi sembra che questa osservazione fatta dal senatore Gasperini non possa essere considerata un semplice coordinamento.

CALLEGARO. Signor Presidente, all'articolo 4 del testo unificato al nostro esame il comma 1 dell'articolo 192 del codice di procedura penale non mi suona bene, perché recita: «1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione... ».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa dizione è già usata nel nostro codice di rito penale.

CALLEGARO. Comunque, si tratta pur sempre di una brutta dizione!

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni sulle proposte di coordinamento di carattere meramente formale testé illustrate alla Commissione dal relatore, senatore Calvi, esse si intendono accolte.

Resta inteso che le altre modifiche di carattere sostanziale non potranno che essere prese in considerazione quando passeremo all'esame e alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Ora, possiamo stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato.

PREIONI. Signor Presidente, mi pare che dobbiamo ancora passare alla fase della discussione generale.

PRESIDENTE. All'inizio di questa seduta - mi pare che lei, senatore Preioni, in quel momento non era presente - ho detto che la Commissione avrebbe dovuto decidere se acquisire alla nuova fase procedurale, cioè alla sede deliberante, gli atti svolti nella precedente sede.

Ovviamente, lei potrà intervenire in sede di esame e di votazione degli articoli.

PREIONI. È stata votata la proposta di acquisire gli atti precedentemente svolti in sede referente?

PRESIDENTE. Sì, la Commissione ha convenuto.

Ora, si tratta di stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato al nostro esame.

PREIONI. Noi dovremmo presentare eventuali proposte modificative ad un provvedimento legislativo di cui non conosciamo esattamente il testo! Comunque, mi pare che poc'anzi sono state apportate delle modifiche.

PRESIDENTE. Sono state delle modifiche di carattere meramente formale proposte dal relatore in sede di coordinamento.

PREIONI. Comunque, si è trattato pur sempre di modifiche. Ma se non dispongo di un testo scritto, come posso presentare eventuali emendamenti? Inoltre, non siamo passati neanche formalmente alla fase della discussione generale. Signor Presidente, bisogna rispettare le regole, perché la base della democrazia è il rispetto delle regole!

GRECO. Mi rendo conto che questa mattina non abbiamo apportato correzioni importanti e determinanti al contenuto del testo unificato. Però, soprattutto sulla scorta delle ultime osservazioni fatte in ordine all'articolo 16 dal collega Gasperini, almeno per quanto riguarda la nostra parte politica, chiedo qualche ora di tempo per poter presentare degli emendamenti.

SCOPELLITI. Quando è convocata nuovamente la nostra Commissione?

PRESIDENTE. Nella giornata di ieri abbiamo deciso di convocarla anche oggi pomeriggio alle ore 15.

SCOPELLITI. Non sapendo questo, è stata convocata per oggi pomeriggio un'altra Commissione di cui faccio parte. Quindi, a questo punto mi si impedisce di intervenire in una delle due sedi.

PRESIDENTE. Questo non è un problema nuovo, perché tutti i colleghi debbono ogni giorno far fronte a vari adempimenti. Si faccia cortesemente sostituire nell'altra sede, dal momento che la sua presenza – e ciò lo dico con il massimo rispetto e convincimento – è importante in questa Commissione.

SCOPELLITI. Comunque, propongo che il termine per presentare gli emendamenti venga fissato alle ore 18 di questa sera.

PREIONI. Signor Presidente, ieri sera è stata approvata la normativa sul cosiddetto giusto processo e la modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Questa legge approvata alla Camera dei deputati entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Se vogliamo calcolare di quanto tempo dispone il Senato per esaminare e approvare il testo al nostro esame concernente alcune modifiche al codice di procedura penale, dobbiamo tener presente che la norma costituzionale deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione, che essa deve essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* sempre entro 30 giorni e che vi sono altri 15 giorni di *vacatio legis*. Quindi, il Parlamento ha complessivamente 75 giorni a disposizione. Con un certo margine di riserva, possiamo dire che ciascun ramo del Parlamento ha a disposizione 30 giorni, oppure 15 se vogliamo essere prudenti nel caso che la Camera dei deputati o il Senato dovessero apportare delle modifiche, per approvare la normativa oggi al nostro esame.

È quindi possibile che si debbano forzare i tempi al punto da impedire la redazione di un testo base, dopo le proposte verbali di coordinamento e di modifica avanzate poc'anzi dal relatore, e la previsione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti in forma scritta?

Poi si dovrebbe svolgere la fase dell'esame e della votazione degli articoli e dei relativi emendamenti e quella delle dichiarazioni di voto. A tutto ciò bisogna premettere la fase almeno formale della discussione generale. Questo per quanto riguarda l'individuazione dei tempi a nostra disposizione.

Di conseguenza, rivolgo un invito al Presidente a tener presente che vi sono questi tempi per esaminare nel merito i provvedimenti oggi al nostro esame.

Per quanto riguarda il merito, ho l'impressione che la modifica all'articolo 111 della Costituzione abbia una portata ben maggiore delle modifiche al codice di procedura penale esaminate in questa fase. E sarebbe opportuno fare un inventario delle proposte di legge di modifica del codice di procedura penale pendenti presso la Commissione giustizia del Senato e valutare se non vi siano altre disposizioni che occorre inserire. Se vi fosse un arco di tempo sufficiente, si dovrebbe anche effettuare una simulazione degli effetti dell'applicazione del nuovo articolo 111 della Costituzione verificando se vi sono altre fattispecie in relazione alle quali occorre modificare la legge processuale penale prima di dare attuazione al principio costituzionale dell'articolo 111.

Naturalmente ci vuole un po' di tempo e di riflessione. La fretta, per esperienza comune, si traduce alla fine in una perdita di tempo, perché si inciampa e ci si fa male. La prego, Presidente, di tener conto di questi suggerimenti anche per l'ordine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato il senatore Preioni e la senatrice Scopelliti che ha proposto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi.

La seduta di oggi è convocata alle ore 15, mentre non è prevista una seduta notturna, che è stata sconvocata per esigenze dei colleghi. Pertanto, ove sia accolta la proposta della senatrice Scopelliti, occorrerà convocare nuovamente la seduta notturna.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono circa sette mesi che stiamo discutendo su questa legge. Abbiamo tenuto un Comitato ristretto e la Commissione nel suo *plenum* ha dibattuto a lungo con rigore, pacatezza e serietà, ricevendo il contributo di tutti o di quasi tutti. La norma, da luglio, è stata depositata nelle sue linee generali ed è stata discussa anche con l'esame di alcuni emendamenti. Dal momento che le cose sono ormai assolutamente chiare, propongo che la Commissione stabilisca il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 in modo che alle ore 15 possiamo venire in Commissione e deliberare.

FOLLIERI. Signor Presidente, ho da avanzare una controproposta rispetto a quella avanzata testé dal senatore Calvi. Ritengo che il termine delle ore 14 sia eccessivo: propongo che sia fissato alle ore 12.

CIRAMI. Signor Presidente, il senatore Follieri ha avuto l'accortezza di precedermi in questa proposta. Il termine dovrebbe essere fissato alle ore 12.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ho già definito questa una legge truffa in un comunicato stampa. Si parla di valutazione delle prove, di garanzie, che saremmo garantisti e quant'altro. Io non ci credo e mi batterò per osteggiare questa legge. Non vorrei che si arrivasse ad una truffa oltre

che nel merito anche nel metodo. Il termine deve essere ragionevole e deve permettere a tutti di presentare gli emendamenti.

Peraltro, la convocazione improvvisa deve rispettare la pari dignità dei senatori e dei componenti della Commissione. In assenza della convocazione della Commissione giustizia, oggi pomeriggio è stata convocata un'altra Commissione di cui faccio parte.

La mia proposta è dunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18. Alla luce dei calcoli sui tempi illustrati dal senatore Preioni, questa fretta mi sembra veramente irragionevole e irrazionale. La Commissione è già convocata per domani mattina alle 8,30: in quella sede si potrà discutere e votare.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, la convocazione della Commissione per esaminare questo punto all'ordine del giorno è stata fatta nel pomeriggio di ieri a seguito dell'annuncio del Presidente del Senato fatto direttamente in Aula e al quale debbo attenermi.

Ritengo di poter avanzare una proposta di mediazione, cioè di fissare il termine alle ore 13.

PREIONI. Signor Presidente, sono contrario a questo termine, mi sembra eccessivamente stringente. Se c'è tanta urgenza, perché il Governo non emana un decreto-legge?

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di oggi.

È approvata.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 9,25.